

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **85/1984** (ECLI:IT:COST:1984:85)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **15/02/1984**; Decisione del **26/03/1984**

Deposito del **29/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14752**

Atti decisi:

N. 85

ORDINANZA 26 MARZO 1984

Deposito in cancelleria: 29 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 95 del 4 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953,

n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Maniscalco Goffredo e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali ed altro, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali del Lazio;

udito in camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sul presupposto che la detta normativa consenta, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, la diretta iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, esonerandoli dall'obbligo del superamento del previo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in contrasto con il precetto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione;

e che nel giudizio si sono costituiti il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e il Collegio dei ragionieri e periti commerciali del Lazio, contestando l'interpretazione delle disposizioni denunciate e, quindi, la fondatezza della relativa questione.

Considerato che, con recente sentenza n. 207 del 1983, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione di legittimità dell'art. 31, nn. 4 e 5, del D.P.R. n. 1068 del 1953, ne ha ritenuto l'inammissibilità in quanto la disposizione impugnata "non ha alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione nel senso censurato"; e che non sussistono, né sono stati adottati motivi per discostarsi da tale conclusione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e.9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 ("Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale"), in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.